

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

GIACOMO VIGGIANI

Cognome comune e furto di identità:
il fatto non sussiste.

Commento a Corte Costituzionale,
sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2019-1

Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212

Sommario

1. Premessa - 2. L'ordinanza di rimessione - 3. L'atto di intervento dell'Avvocatura di Stato - 4. Furto d'identità: il fatto non sussiste - 5. Roma locuta, causa finita?

Abstract

Il contributo si propone di ricostruire la travagliata vicenda del cognome comune dell'unione civile dall'entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 fino alla recente sentenza della Corte Costituzionale. In particolare, si offrirà una riflessione sull'ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna, l'atto di intervento dell'Avvocatura di Stato e, infine, sulla decisione stessa della Corte Costituzionale.

The paper aims at retracing the trouble sequence of events of the common surname of the civil union from the enactment of the law of the 20th May 2016, n. 76 to the recent ruling of the Constitutional Court. In particular, the reflection will focus on the Court of Ravenna's referral, the act of intervention by the State Attorney and, finally, on the decision itself of the Constitutional Court.

1. Premessa

Con la sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212, il giudice delle leggi ha messo la parola fine alla breve seppur travagliata vicenda del cognome comune, riconducendolo sotto la ferula della disciplina tradizionale del cognome. La "fuga in avanti"¹ degli interpreti era stata possibile in virtù di una redazione particolarmente pedestre dell'art. 1, comma 10², della L. 20 maggio 2016, n. 76³ (c.d legge Cirinnà⁴),

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia.

¹ R. Campione, *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, in AA.VV., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76*, Torino, Giappichelli, p. 17.

² «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

³ *Ex multis*: L. Volpe, *Le unioni civili e le convivenze di fatto dopo i decreti attuativi 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7*, Piacenza, La Tribuna, 2017; V. Tagliaferri, *Le unioni civili dopo i decreti di attuazione*, Milano, Giuffrè, 2017; G. Ferrando, *Matrimonio e unioni civili: un primo confronto*, in *Politica del diritto*, 1, 2017, pp. 43 ss.; A. Figone, *Diritti e doveri nell'unione civile*, in *Politica del diritto*, 1, 2017, pp. 103 ss.; E. Calò, *Le unioni civili in Italia: Legge 20 maggio 2016, n. 76*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016;

che un maldestro estensore aveva probabilmente mutuato, senza cognizione di causa, dall'istituto teutonico della *Lebenspartnerschaft*⁵, a cui quello italiano dichiaratamente si ispirava⁶.

Invero, fin dalla promulgazione della nuova regolamentazione, la dottrina specialistica aveva evidenziato come molte delle disposizioni ivi contenute non risaltassero di meridiana luce, ma anzi si presentassero come particolarmente caliginose all'operatore giuridico. È questo forse il guidrigildo versato dal Governo a una parte della maggioranza sotto forma di maxi-emendamento, che ha stravolto la versione originaria del testo, peggiorandolo non solo nel catalogo dei diritti, ma anche sotto il profilo della chiarezza⁷. Ciò risulta ben evidente, per esempio, nel conio di nuove disposizioni sulla falsariga di quelle previste per la coppia sposata, anziché nell'uso di una ben più semplice norma di richiamo⁸.

L'art. 1, comma 10, della L. *de qua* presenta poi una formulazione particolarmente equivoca, tale da aver meritato l'attento scrutinio della dottrina specialistica sul cognome⁹. Profili problematici sono stati riscontrati in relazione al *quid*, al *quomodo* e al *quando*¹⁰ dell'elezione del cognome comune. Ciò di cui però non si era in prima battuta dubitato era che il cognome comune potesse avere un'incidenza anagrafica per gli uniti civilmente, una novità che era stata accolta positivamente in dottrina¹¹. La lettera stessa della disposizione orientava verso questa interpretazione, poiché sembrava discendere dalla previsione di poter anteporre o posporre il cognome comune al proprio per una delle parti o dall'obbligo di comunicare l'elezione del cognome comune all'ufficiale dello stato civile. Confortava, inoltre, in questa lettura il dettato del D.p.c. 3 luglio 2016, n. 144 (c.d. decreto-ponte¹²), dove vi si leggeva che, quando era eletto il cognome comune, i competenti uffici dovevano procedere all'annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica¹³.

Senonché un mercuriale legislatore delegato ha radicalmente mutato prospettiva con il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 (c.d. decreto attuativo). Qui si può infatti leggere che «per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile»¹⁴. Ora, è evidente

G. Vassallo, *Unioni civili e convivenze di fatto dopo la legge 20 maggio 2016, n. 76*, Roma, Dike, 2016; R. Calvigioni, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze: gli adempimenti di stato civile e anagrafe*, Rimini, Maggioli Editore, 2016; V. Cianciolo, *Unioni civili e convivenze: guida commentata alla legge 20 maggio 2016, n. 76*, Rimini, Maggioli Editore, 2016; B. De Filippis, *Unioni civili e contratti di convivenza: aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76*, Milano, Cedam, 2016. G. Casaburi e I. Grimaldi (a cura di), *Unioni civili e convivenze*, Pisa, Pacini Giuridica, 2016; R. Campione, *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, cit.; E. Quadri, *Unioni civili: disciplina del rapporto*, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, 1, 2016, pp. 1697 ss.; M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, *Unione civile e convivenza*, Milano, Giuffrè, 2017.

⁴ Dal nome della Senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria del disegno di legge.

⁵ *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*, Abschnitt 2: Wirkungen der Lebenspartnerschaft, § 3 (Lebenspartnerschaftsname).

⁶ Si veda la ricostruzione del dibattito parlamentare di A. Schillaci, *Le unioni civili in Senato: diritto parlamentare e lotta per il riconoscimento*, in questa *Rivista*, 2, 2016, pp. 18 ss.

⁷ In senso adesivo, si veda M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, *Unione civile e convivenza*, cit., p. 154, dove il maxi-emendamento è definito un «rimaneggiamento dell'ultima ora» e «assai poco meditato».

⁸ Questa scelta non è certamente causale, ma anzi è da ricondurre alla volontà di dissociare il più possibile l'unione civile dal matrimonio, come evidenziato anche dal diverso appiglio costituzionale degli istituti, l'art. 2 Cost. nel primo caso e l'art. 29 Cost. nel secondo. L'unione civile non è infatti famiglia, bensì «formazione sociale specifica» (art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2016, n. 76).

⁹ M.N. Bugetti, *Il cognome comune delle persone unite civilmente*, in *Famiglia e diritto*, 10, 2016, pp. 911 ss.; G. Viggiani, *Riflessioni sul cognome comune delle parti unite civilmente*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 1, 2018, pp. 2407 ss.

¹⁰ Per una disamina approfondita di tutti questi profili, mi si permetta di rimandare a G. Viggiani, *Riflessioni sul cognome comune delle parti unite civilmente*, cit. Alcune considerazioni in merito a essi verranno comunque riprese più avanti.

¹¹ M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, *Unione civile e convivenza*, cit., p. 155, che ne sottolinea il carattere democratico e innovativo. Si veda anche T. Auletta, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2016, pp. 367 ss., che ne sottolinea in positivo la «flessibilità» rispetto al cognome familiare.

¹² L'art. 1 comma 28, lett. a), b) e c) della L. 30 maggio 2016, n. 76 conferiva infatti al Governo la delega ad adottare i decreti legislativi necessari ad adeguare l'ordinamento dello stato civile al nuovo istituto delle unioni civili.

¹³ Art. 4, comma 2, del D.p.c. 3 luglio 2016, n. 144.

¹⁴ Più nello specifico, l'art. 3 comma 1, lett. c), n. 2 introduce il nuovo comma 3-bis all'art. 20 del D.p.r. 30 maggio 1989, n.

che se le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome precedente la costituzione dell'unione civile, il cognome comune, anche se eletto, non comporta alcun aggiornamento della scheda anagrafica e, a *fortiori*, di ogni documento identificativo o certificato¹⁵. Di questo mutamento il governo ha dato ampiamente conto, motivandolo¹⁶, nella relazione illustrativa al decreto, in cui si spiegava che era stata valutata una possibile opzione alternativa che non determinasse una modifica anagrafica del cognome, ma che solo consentisse l'uso di quello comune per la durata dell'unione civile. Non cognome anagrafico dunque, ma *nom d'usage*.

Ai sensi del nuovo decreto, non sarebbe stato quindi più possibile ottenere una modifica anagrafica a seguito dell'elezione del cognome comune. Rimaneva da sciogliere la questione delle coppie unitesi nella vigenza del decreto-ponte e attraversate dalla successione di strumenti di regolazione del loro cognome niente affatto compatibili¹⁷. Il dettato di quest'ultimo in tema di cognome comune si poneva infatti in netto contrasto rispetto a quello del decreto attuativo. Tant'è che, alcune di queste coppie avevano, nel pieno rispetto di quanto disposto dal decreto transitorio, a suo tempo manifestato la volontà di eleggere un cognome comune all'ufficiale dello stato civile, il quale aveva proceduto ad annotarlo nelle schede anagrafiche e a modificare l'atto di nascita di una delle parti. L'art. 8 del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 ha così introdotto anche una norma di coordinamento tra unioni civili già costituite e quelle future, ordinando agli ufficiali dello stato civile di annullare retroattivamente l'annotazione relativa alla scelta del cognome già effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2 del D.p.c., seguendo la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 98, comma 1, del D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Di conseguenza, tutte le coppie unitesi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto attuativo (e in cui era stato eletto un cognome comune) si sono viste notificare, dai propri Comuni di nascita e residenza, la comunicazione del provvedimento di variazione delle generalità nelle registrazioni anagrafiche seguite alla costituzione del vincolo, nella specie l'atto di nascita e le schede anagrafiche.

Sebbene questa norma di coordinamento sia stata molto probabilmente pensata e voluta per evitare discriminazioni tra le unioni civili in base al momento della loro costituzione, ha tuttavia occasionato, come è stato definito da qualcuno, «un delicato problema di diritto intertemporale»¹⁸, fino a delineare un vero e proprio «furto di identità»¹⁹. Certo è che la successione di atti normativi tra loro contraddittori in un così breve lasso di tempo ha generato una situazione di incertezza per le coppie interessate, attraversate da una rettifica anagrafica retroattiva, automatica e priva di contraddittorio, che non hanno così tardato ad investire la magistratura ordinaria della loro doglianza²⁰. La maggior parte²¹ dei giudici di merito aditi ha disapplicato le disposizioni del decreto attuativo, riscontrando una

223, che appunto così recita. Si veda anche l'art. 70-octies, comma 3, introdotto nel D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, il quale recita sempre che le parti dell'unione nel corso della costituzione possono fare le dichiarazioni di scelta del cognome, ma scompare la prescrizione all'ufficiale di stato civile di annotarle nell'atto di nascita o di procedere all'aggiornamento della scheda anagrafica.

¹⁵ Invero, l'art. 1, lett. t), Art. 70-*quaterdecies*, comma 2, recita che la dichiarazione circa il cognome comune deve comunque ancora essere riportata all'interno dell'atto di costituzione dell'unione civile.

¹⁶ La prima motivazione riguarda il raffronto con la famiglia fondata sul matrimonio e il cognome familiare di cui all'art. 143-bis c.c. La seconda ragione addotta per il cambio di rotta è che «una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell'unione civile determinerebbe il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile». C'è poi una terza ragione avanzata dal Governo, cioè che il cognome comune è tale solo per la durata dell'unione, previsione che comporterebbe una nuova variazione alla cessazione del vincolo. Ne viene poi avanzata, in chiave residuale, una quarta in merito agli oneri amministrativi (nuovi documenti, nuovo codice fiscale, ecc.) che la coppia dovrebbe affrontare se il cognome comune avesse incidenza anagrafica.

¹⁷ Secondo un'indagine di *Repubblica* (*Unioni civili: finora 2.800 sì*, 7 maggio 2017), erano 2.433 già a fine dicembre 2016.

¹⁸ M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, *Unione civile e convivenza*, cit., p. 161.

¹⁹ M. Gattuso, *Furto di identità: che fine ha fatto il cognome dell'unione civile?*, in *Articolo29*, www.articolo29.it, 2017.

²⁰ A seconda della solerzia degli ufficiali dello stato civile, alcuni ricorsi sono stati depositati *ex art. 700 c.p.c.*, se non si era ancora ottemperato al disposto del decreto attuativo, o *ex art. 98, comma 3, D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396*, se invece si era già proceduto in questa direzione.

²¹ Tribunale di Lecco, decreto del 9 marzo 2017, Tribunale di Modena, decreto del 29 maggio 2017, in sede cautelare, confermati con ordinanza rispettivamente del 2 aprile 2017 e del 5 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio, decreto del 27 luglio 2017 e Tribunale di Gela, ordinanza del 3 novembre 2017. La disapplicazione del diritto interno – l'art. 8 del decreto attua-

lesione dei diritti delle personalità a causa della ablazione forzata di un segno distintivo quale il cognome. Uno²² ha rigettato l'istanza, mentre un altro, il Tribunale di Ravenna²³, dubitando della costituzionalità dell'apparato normativo di riferimento, ha scelto di sospendere il procedimento e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

2. L'ordinanza di rimessione

Nel ricorso delle parti era stato lamentato che la disposizione *de qua* del decreto attuativo si era tradotta in un'interpretazione abrogativa o riduttiva²⁴ – e pertanto *contra legem* – del portato dell'art. 1, comma 10 della legge Cirinnà, il cui contenuto precettivo era, al contrario, chiaramente orientato verso un cognome con incidenza anagrafica. Questo si traduceva a sua volta in due *vulnera*. Il primo, di natura individuale e consistente in una violazione dei diritti fondamentali della persona, quale l'ablazione di un segno identificativo della personalità quale il cognome; il secondo, di profilo ordinamentale, relativo al vizio di eccesso di delega da parte del Governo, che non aveva attuato la legge Cirinnà facendone salve le disposizioni lì contenute. Dal canto loro, i comuni di nascita e residenza si erano limitati, nel merito²⁵, a ribadire di aver ottemperato a un disposto quali ufficiali di governo²⁶. Le parti ricorrenti chiedevano dunque al Tribunale di procedere all'annullamento di tutte le correzioni eseguite ai sensi del decreto attuativo, così ripristinando le risultanze anagrafiche *ex ante*.

Nell'ordinanza di rimessione, il giudice ravennate ha in primo luogo circoscritto l'oggetto della controversia sulla base del *petitum*. Mentre sarà compito delle nuove coppie che costituiranno un'unione civile adire eventualmente la magistratura per contestare il mancato diritto ad acquisire un cognome comune, il tribunale rimettente rileva come, nel caso di specie, sia in discussione solo il diritto a mantenere un segno identificativo già acquisito legittimamente in ossequio alla legge del tempo e ormai oggetto di «significativa divulgazione e notorietà»; ovvero, di riflesso, la legittimità dell'art. 8 del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e il conseguente provvedimento ablativo dell'ufficiale dello stato civile.

Più nel dettaglio, ad avviso del giudice di prime cure, la cancellazione retroattiva di una risultanza anagrafica legalmente acquisita comporterebbe la violazione di un tritico di situazioni giuridiche

tivo – è operata in virtù di una dichiarata antinomia con il diritto dell'Unione Europea. Solo per l'ordinanza del Tribunale di Lecco, viene fatto rilevare infine il principio del *best interest of the child*, richiamato a causa della presenza di un minore, figlio dell'unito civilmente che aveva assunto il cognome comune e sui la rettificazione anagrafica si riverberava. Solo per l'ordinanza del Tribunale di Gela, viene in rilievo un principio per nulla scontato ed abbastanza innovativo per la giurisprudenza (forse troppo...), secondo il quale le decisioni della Corte Edu possono essere utilizzate per interpretare il contenuto e gli ambiti di operatività degli articoli della Carta di Nizza, la quale, a sua volta, permetterebbe la disapplicazione del diritto interno. Per un breve commento ai dispositivi di Lecco e Modena, si veda G. Viggiani, *Riflessioni sul cognome comune delle parti unite civilmente*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, cit., pp. 229 ss.

²² Tribunale di Bergamo, decreto del 19 ottobre 2017. Secondo il giudice bergamasco, il ricorso era da rigettarsi perché fondato su un presupposto erroneo, ovvero sia che il cognome comune costituirebbe elemento della "identità personale della parte dell'unione civile". In senso adesivo, mi si permetta ancora una volta di rimandare a G. Viggiani, *Riflessioni sul cognome comune delle parti unite civilmente*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, cit., pp. 212 ss.

²³ Tribunale di Ravenna, ordinanza del 22 novembre 2017, pubblicata in G.U. 21 febbraio 2018, n. 8. Per un commento, si veda A. Lorenzetti, *Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?*, in *Federalismi*, www.federalismi.it, 2018, 19, pp. 1-20.

²⁴ Così anche M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, *Unione civile e convivenza*, cit., che la definiscono un'interpretazione «riduzionistica» e «parzialmente abrogativa» dell'art. 1, comma 10, della legge *de quo*.

²⁵ Il Comune di residenza contesta invero anche la propria legittimazione passiva. L'eccezione di difetto di legittimazione non verrà però accolta dal giudice adito, in ossequio a una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

²⁶ Invero, il Comune di nascita si è mostrato più realista del re. Il decreto attuativo dispone l'annullamento dell'annotazione fatta ai sensi del decreto ponte sull'atto di nascita, ma dispone altresì che la dichiarazione circa il cognome comune debba comunque ancora essere riportata all'interno dell'atto di costituzione dell'unione civile (art. 1, lett. t), Art. 70-quaterdecies, comma 2). Il Comune ha invece annullato anche l'annotazione del cognome comune nell'atto dell'unione civile. La coppia potrà quindi, se vorrà, rivolgersi al Giudice per ottenere l'annullamento dell'annullamento di questa ultima annotazione.

soggettive dotate di copertura costituzionale: il diritto al nome²⁷, il diritto al rispetto dell'identità e della dignità personale e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La rilevanza delle singole situazioni non appare, tuttavia, adeguatamente motivata e sostanziata e anzi l'intera motivazione dell'ordinanza si caratterizza per una «certa confusione»²⁸ o, per essere più precisi, per una *petitio principii*.

Il ragionamento alla base della rimessione prende le mosse dalla natura bicefala²⁹ del diritto al nome. Se da un lato infatti non si è titolari di un diritto assoluto alla scelta del nome, ma soltanto al nome che è per legge attribuito³⁰, dall'altro è fatto divieto di privare qualcuno del proprio nome per motivi politici³¹ o laddove questo sia assunto a elemento distintivo della personalità del soggetto³². Così premettendo e senza dilungarsi, il giudice *a quo* inferisce come la norma delegata, nel disporre l'ablazione di un cognome acquisito *secundum legem*, si ponga in aperto contrasto le disposizioni di cui agli artt. 2 e 22 Cost. Opinando in questo modo, il giudice rimettente dà però per scontata la premessa sussuntiva del ragionamento che, al contrario, avrebbe dovuto dimostrare come vera. Con il nitore della simbologia logica dei predicati di Alexy³³, il procedimento deduttivo utilizzato al giudice potrebbe essere così schematizzato:

Premessa normativa (o maggiore)	N: (x) (Tx → VR)	Per tutti gli x, vale che: se x è un'ablazione di un nome per motivi politici o segno della personalità (T), allora deve essere vietato (VR).
Premessa sussuntiva (o minore)	F: Ta	Il caso di specie (a) è un'ablazione di un nome segno della personalità,
Conclusione	DEC: VRa	dunque, il caso di specie (a) deve essere vietato.

Dal punto di vista strettamente logico-deduttivo, il ragionamento è esternamente giustificato³⁴, ma il secondo passaggio contiene una *petitio principii*, che ne mina la giustificazione interna. L'intera inferenza è veritiera se e solo se il cognome comune si è davvero cristallizzato nell'identità personale dei ricorrenti e dunque è diventato un segno distintivo della loro personalità; aspetto che, al contrario, è dato per scontato o comunque assunto come tale dalle semplici dichiarazioni delle parti. Di converso, sarà possibile ritenere fondati il richiamo dell'art. 2 Cost. solo una volta che tale aggettivazione del cognome è stata appurata. Parimenti, all'evocazione dell'art. 22 Cost. sarebbe dovuta seguire la circo-

²⁷ Inteso come composto da prenome e cognome.

²⁸ A. Lorenzetti, *Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?*, cit., p. 7.

²⁹ Invero, ci sono gli estremi per parlare di una natura tricefala del nome. Mi si permetta di rimandare su questo a G. Viggiani, *Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, Milano, Ledizioni, 2016, p. 13.

³⁰ Art. 6 e ss c.c.; art. 89 D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Si veda anche Corte Costituzionale, ordinanza del 11 febbraio 1988, n. 176, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1988, pp. 605-608: «oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il nome che è per legge attribuito».

³¹ Art. 22 Cost.

³² La chiave di volta del diritto al nome quale diritto della personalità trova fondamento anche in un trittico di pronunce della Corte Costituzionale della seconda metà degli anni '90, aventi a oggetto il cognome dei figli nati al di fuori del matrimonio. Per un approfondimento, si veda G. Viggiani, *Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, cit., pp. 36-42.

³³ R. Alexy, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Milano, Giuffrè, 1989.

³⁴ Seguo qui, come è consueto in teoria dell'argomentazione, la distinzione di Jerzy Wróblewski "tra" giustificazione interna ed esterna di una decisione giudiziale. Per un approfondimento, si vedano J. Wróblewski, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*, in *L'analisi del ragionamento giuridico*, P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), Torino, Giappichelli, 1989, pp. 227 ss. e R. Guastini, *Il diritto come linguaggio*, Torino, Giappichelli, pp. 176 ss.

stanziamento della natura “politica” della privazione.

Il giudice rimettente rileva poi un’antinomia della norma delegata rispetto all’art. 3 Cost. in ragione del mezzo utilizzato per la correzione delle risultanze anagrafiche, cioè l’art. 98, comma 1, D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Quest’ultimo infatti disciplina la procedura amministrativa attraverso la quale l’ufficiale dello stato civile può correggere gli errori materiali di scritturazione dell’atto. Come tale egli può procedere d’ufficio e senza contraddittorio, sussistendo solo l’obbligo della mera notifica agli interessati, oltre che al prefetto e al procuratore della Repubblica. Ciò che viene nell’ordinanza contestato è invece l’assenza di qualsivoglia errore materiale da emendare e il tentativo surrettizio di dissimulare una rettificazione anagrafica imposta d’ufficio, susseguente a un ripensamento del legislatore delegato. Pertanto si lamenta un’irragionevole differenza di trattamento tra il caso di specie e quello per esempio disciplinato dall’art. 262 c.c. in tema di cognome del figlio nato al di fuori del matrimonio. Interviene, qui come sopra, la stessa *petitio principii*. È vero che l’art. 262 c.c. permette, in talune fattispecie³⁵, di mantenere un cognome anche se attraversati da un cambio di status, ma se e solo se il suddetto cognome è divenuto segno autonomo dell’identità personale del soggetto. Questo aspetto è invece solo supposto o acriticamente riportato e mai dimostrato nel testo dell’ordinanza.

Lo stesso limite si rileva nel richiamo all’art. 8 Cedu in tema di rispetto per la vita privata e familiare, nel cui alveo una non specificata giurisprudenza della Corte di Strasburgo vi avrebbe ricondotto il nome quale espressione dell’identità personale del soggetto³⁶. Ancora più vago il richiamo alla Carta di Nizza, di cui peraltro si riconosce la non invocabilità nel caso di specie. Si ammette difatti che il diritto al nome non rientra tra le competenze dell’Unione Europea, se non nella misura in cui interseca la libertà di stabilimento, che qui non appare essere in gioco.

Sotto diverso profilo, è rilevata infine un’antinomia tra la norma delegata e l’art. 76 Cost., poiché l’art. 1, comma 28, L. 30 maggio 2016, n. 76 conferiva una delega legislativa al Governo, ma facendo salve le disposizioni ivi contenute. Nella motivazione all’eccesso di delega non è tuttavia chiaro se il conflitto che il giudice prefigura sia in effetti tra la normativa sulle unioni civili e il decreto attuativo o tra quest’ultimo e il decreto-ponte. La confusione può forse essere spiegata con lo sforzo di tenere circoscritto il *petitum* al mantenimento del cognome comune anziché estenderlo al diritto in sé ad acquisirlo, benché sia difficile affrontare una materia senza prima risolvere l’altra. Da un lato infatti si lamenta un’illegittima arrogazione, da parte del Governo, di un potere di revoca o annullamento retroattivo delle annotazioni anagrafiche realizzate in applicazione della delega di cui all’art 28, L. 20 maggio 2016, n. 76, ma, dall’altro, si insiste su come l’antinomia scaturisca dalle conseguenze applicative della legislazione delegata più che dalla legge delega in sé. Se però il conflitto fosse davvero solamente tra le due modalità di attuazione (transitoria e definitiva) della legge *de qua*, si avrebbe a che fare con due norme, di cui una di rango legislativo (decreto attuativo) e una di rango sub-legislativo (decreto-ponte), quest’ultima non solo gerarchicamente inferiore alla prima, ma anche già caducata in virtù della sua natura decidua. Lo sforzo di sollevare la questione di legittimità e, allo stesso tempo, di perimetrare il più possibile la portata del *petitum* – auspicando forse una pronuncia a rime obbligate

³⁵ Il terzo alinea dell’articolo *de quo* facoltizza infatti il figlio a mantenere il cognome attribuitogli dall’ufficiale dello stato civile anche laddove susseguo o sia accertato il rapporto di filiazione con uno o entrambi i genitori, purché sia divenuto autonomo segno della sua identità personale.

³⁶ Al contrario, la Corte Edu ha concesso spesso un ampio margine di apprezzamento e di discrezionalità agli Stati nella regolamentazione domestica dei nomi propri e dei cognomi, anche per la mancanza di una prassi comune e identificabile tra gli Stati firmatari. Inoltre, la maggior parte delle controversie ha riguardato non tanto la conservazione del nome, quanto la sua prima attribuzione. Per un approfondimento, si vedano *ex multis* G. Viggiani, *Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, cit., pp. 17-25; E. Lamarque, *L’uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Scritti in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, vol. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 389-414, e in particolare pp. 398-402; L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, C. Honorati (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 111-138, e in particolare 111-122; G. Rossolillo, *L’identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell’uomo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2007, pp. 1028-1050; G. Rossolillo, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, in *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, C. Honorati (a cura di), Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 91-109, e in particolare pp. 101-104; G. Ferrando, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Famiglia e diritto*, 2009, 11, pp. 1049-1058.

da parte del giudice delle leggi? – fa sì che non si comprenda chiaramente in cosa consista la denunciata lesione dell'art. 76 Cost. Per fondare un *vulnus* di tale parametro costituzionale sarebbe stato invece necessario spiegare più dettagliatamente perché e come la decretazione delegata avrebbe svuotato di significato la possibilità di assumere un cognome comune e come questo, di riflesso, comportasse una lesione di diritti legittimamente acquisiti nel corso del tempo.

Ciò premesso l'oggetto della questione di costituzionalità³⁷ viene individuato nel combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. c), n. 2, con l'art. 8 D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5. Si noti, sulla scia di quanto poc'anzi osservato, come ancora una volta il giudice rimettente tenta di tenere assieme due anime. Il primo ingrediente del combinato disposto recita che le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione e dunque rimanda alla possibilità in sé di eleggere il cognome comune; il secondo ingrediente del combinato disposto contiene invece la norma di coordinamento, per cui l'ufficiale dello stato civile ha annullato l'annotazione relativa alla scelta del cognome ai sensi del decreto ponte, e dunque attiene al più specifico problema di diritto intertemporale. L'impressione generale è, in ultima analisi, che il combinato disposto sia più che altro un pretesto per rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, quando invece la questione sollevata interessi, almeno nel caso di specie, non tanto la legge delega, quanto l'affastellarsi disordinato della legislazione delegata e le sue antitetiche conseguenze applicative.

Inoltre, vale la pena notare come, nonostante il giudice *a quo* dichiari la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità rispetto agli artt. 2, 3, 22, 11, 76 e 117, comma 1, Cost., nel dispositivo la rimessione degli atti avvenga assumendo come parametri di legittimità i soli artt. 2, 22, 117, comma 1, Cost.

3. L'atto di intervento dell'Avvocatura di Stato

Nel giudizio in via incidentale, si è costituito, oltre i ricorrenti stessi, il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso l'Avvocatura di Stato, la quale si è pronunciata per l'inammissibilità per difetto di rilevanza e carente motivazione e, in subordine, per la manifesta infondatezza. Mentre gli avvocati della coppia unita civilmente hanno ribadito, seppur meglio circostanziandolo³⁸, quanto già argomentato davanti al giudice di prime cure, l'Avvocatura di Stato ha offerto nuovo materiale di riflessione e di critica.

La tesi che fa da chiave di volta dell'atto di intervento dell'Avvocatura è come la questione relativa all'annotazione/correzione del cognome comune sia inconferente rispetto al tema e al problema dell'identità personale di uno o di entrambi i membri della coppia unita civilmente. Al contrario, essa afferirebbe allo status acquisito a seguito dell'unione civile, ovvero a seguito della creazione di un nuovo nucleo familiare (*rectius*: comune), di cui il cognome comune sarebbe il segno identificativo. Ciò detto, è d'uopo vedere più nel dettaglio quali sono gli elementi costruttivi disposti ai lati di questa pie-

³⁷ Secondo A. Lorenzetti, *Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?*, cit., pp. 17-18, la questione incidentale di costituzionalità non avrebbe dovuto essere sollevata, in quanto sarebbe stato possibile dirimere la controversia tramite un'interpretazione adeguatrice, sulla scia dell'esempio degli altri Tribunali di merito (Lecco, Modena, Busto Arsizio e Gela) aditi. Non si ritiene di poter condividere questa posizione. Sebbene sia irrefragabile che il giudice ravennate manchi del tutto o quasi di tentare (o almeno di esplicitare) la strada dell'interpretazione conforme e che questo possa condurre a una pronuncia di inammissibilità da parte del giudice delle leggi, quanto operato dagli altri giudici non sembra poter essere considerato esemplare. Questi ultimi hanno infatti disapplicato la norma interna (l'art. 8 del decreto attuativo) facendo leva sul diritto dell'Unione Europea, dimenticando, come già evidenziato, che la Corte di Giustizia, non è giudice dei diritti umani. Laddove in passato ha dato ragione ai resistenti, lo ha fatto non in virtù al diritto alla conservazione del nome come parte dell'identità personale del soggetto, quanto degli ostacoli che il rigetto della doglianza avrebbe potuto comportare nel godimento della libertà di circolazione all'interno dell'Unione. La vicenda del cognome comune e della sua cancellazione non presenta questi elementi, essendo il risultato di un affastellarsi disordinato di norme interne.

³⁸ Si lamenta, per esempio, che sarebbe lesa anche l'identità personale dei figli minori, il cui cognome segue quello del genitore *ex art. 262 c.c.*

tra d'angolo.

La prima colonna portante è contenuta nel seguente passaggio: «Il diritto al nome e all'identità personale che hanno tutela costituzionale trovano la loro radice nell'identità propria racchiusa nel cognome di ciascun soggetto»³⁹. Il significato dell'affermazione è in prima battuta piuttosto oscuro e pertanto equivoco. Dalla lettura dell'atto completo sembrerebbe però ragionevolmente inferirsi che qui si voglia significare quanto di seguente: la Costituzione, tramite gli artt. 2 e 22, fornisce tutela al nome del soggetto, e di riflesso alla sua identità, nella misura in cui tale segno identitario pre-esiste alla sanzione giuridica. Il diritto non crea pertanto il nome quale simbolo della personalità, ma si limita a riconoscerlo in quanto tale. Da qui si procede poi a inferire che solo nel cognome proprio di ciascun soggetto, cioè quello acquisito alla nascita, può avere radice l'identità individuale. L'inferenza è operata apoditticamente, ma soprattutto è in contrasto con la disciplina generale in materia di cognome⁴⁰. La forzatura è però strumentale all'Avvocatura, che può così argomentare la manifesta infondatezza della questione di legittimità rispetto ai parametri degli artt. 2 e 22 Cost., visto che il cognome comune è stato acquisito a seguito di costituzione dell'unione civile e non certo alla nascita⁴¹.

La seconda argomentazione che sorregge la tesi degli avvocati di Stato è la doverosità, da parte del legislatore delegato, di uniformare la disciplina del cognome rispetto a quella del cognome della moglie *ex art. 143-bis c.c.*, onde per evitare una discriminazione di trattamento tra i due⁴². L'argomento non è originale, poiché già la dottrina aveva prefigurato «possibili problemi di legittimità costituzionale a termini invertiti» nella “fuga in avanti” del modello del cognome comune⁴³. Per quel che qui più rileva non è però adeguatamente approfondito. Non è dimostrato infatti perché il cognome comune debba comportarsi come il cognome della moglie, se l'unione civile è ancorata all'art. 2 Cost. e il matrimonio all'art. 29 Cost, risultando pertanto giustificata *prima facie* una differenza di trattamento tra i due istituti. Inoltre, l'uniformazione è speciosa e a senso unico. Se è vero che il cognome della moglie non è un cognome anagrafico, allo stesso tempo non è neanche assimilabile a un semplice *nom d'usage*. Ella ha, per esempio, facoltà di chiedere l'apposizione del cognome del marito sul passaporto⁴⁴, mentre l'unito civilmente no. Così come può mantenere il cognome del marito durante lo stato vedovile e con la possibilità di continuare a usarlo anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, laddove sia divenuto un segno distintivo della sua personalità⁴⁵. Inoltre il cognome della moglie – che poi è il cognome del marito – è condiviso orizzontalmente e verticalmente da tutto il nucleo familiare, nella prole anche anagraficamente, mentre il cognome comune si dispiega solo nei rapporti orizzontali tra gli uniti civilmente.

Inspiegata e per certi versi ineffabile resta invece, da parte degli avvocati di Stato, la previsione di cui all'art. 1, comma 10, della L. Cirinnà per cui è fatto obbligo agli uniti civilmente di dichiarare l'elezione del cognome comune all'ufficiale dello stato civile al momento della costituzione del vincolo. Se si accetta la tesi che il cognome comune è solo un segno identificativo senza valenza anagrafica o privo d'impatto sulla personalità, l'obbligo di riportarlo all'interno dell'atto di costituzione dell'unione civile non può che apparire priva di senso. Come resterebbe *a fortiori* insensata la successiva disposizione prevedente la facoltà di uno degli uniti civilmente di anteporre o posporre il cognome

39 § 3.1

40 Basti ricordare che la moglie può mantenere il cognome del marito anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, laddove sia divenuto un segno distintivo della sua personalità (*ex art. 5 L. 1 dicembre 1970, n. 898*).

41 Nonché rispetto all'art. 3 Cost. – evocato dal giudice rimettente, ma non poi sollevato come parametro di legittimità –, poiché, venuto l'aspetto della lesione all'identità personale, la giustiziabilità dell'atto di correzione dell'errore materiale (art. 8, comma 3, D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) è sufficiente a garantire il diritto di difesa anche in assenza di contraddittorio.

42 È infatti pacifico in giurisprudenza che con lo spozalizio la moglie non perde il diritto all'uso del proprio cognome, ma acquisisce la facoltà di aggiungervi quello del marito (Cass., sent. 13 luglio 1961, n. 1692), e che ai fini identificativi e anagrafici continuerà a valere il cognome da nubile (Parere del Cons. Stato, 10 dicembre 1997, n. 1746). Così anche art. 20, comma 3, D.p.r. – 30 maggio 1989, n. 223: «Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile».

43 R. Campione, *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, cit., p. 17

44 Si veda Ministero degli Esteri, circolare del 6 marzo 1998, n. 2, sui passaporti a lettura ottica.

45 *Ex art. 5 L. 1 dicembre 1970, n. 898*.

comune al proprio.

Infine, quanto al profilato eccesso di delega *ex art. 76 Cost.* e alla denunciata *interpretatio abrogans*, si controbatte come il legislatore delegato non abbia in alcun modo violato le linee guida della legge delega, poiché era da essa esplicitamente autorizzato ad adottare tutte le disposizioni necessarie ad adeguare la nuova normativa all'ordinamento dello stato civile vigente. È stato segnalato⁴⁶, come la ricognizione di un eccesso di delega sia, in generale, una questione particolarmente delicata, perché chiama in causa il rapporto – politico oltre che giuridico – tra potere esecutivo e legislativo. La valutazione di conformità di una legge di delega va pertanto operata con molta attenzione e tenendo conto di una molteplicità di fattori, quali le finalità ispiratrici della delega stessa, ma anche la fisiologica attività di “riempimento” normativo che il Governo inevitabilmente compie coi decreti attuativi⁴⁷. Ciononostante, non si può non rilevare, da parte dell'Avvocatura, una surrettizia inversione dei due termini del rapporto di adeguamento oggetto della legge delega. L'art. 1, comma 28, della L. 20 maggio, n. 76 delega sì il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, ma in vista «dell'adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni». Sebbene il legislatore delegante, come nei responsi delle Sibille dell'antichità, abbia ommesso di inserire la punteggiatura, l'enunciato sembra doversi intendere nel seguente modo: è data delega al Governo di adottare tutte le misure che sono necessarie ad adeguare le previgenti disposizioni dell'ordinamento dello stato civile alla nuova legge sulle unioni civili. Che è appunto esattamente l'inverso di quello che sostiene l'Avvocatura, secondo la quale la delega consisterebbe nell'allineare la legge Cirinnà all'ordinamento dello stato civile. Tuttavia, non può essere così, perché equivarrebbe a concedere al Governo l'esercizio pieno del potere legislativo di modificare la stessa legge *de qua*, che, al contrario, dovrebbe essere la cornice imprescindibile entro cui la delega può essere concessa, pena la violazione dell'art. 76 Cost.

4. Furto d'identità: il fatto non sussiste

Con sent. 9 ottobre 2018, n. 212, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 in riferimento all'art. 22 Cost. e non fondate rispetto agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., inclusa la norma interposta di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani⁴⁸.

Per quanto riguarda le eccezioni di inammissibilità generali formulate dall'Avvocatura di Stato, la Consulta, pur riconoscendo il taglio sintetico dell'esposizione della vicenda concreta e delle ragioni sottostanti la rimessione da parte del giudice di prime cure, ritiene soddisfatto l'onere di motivazione e superato così il vaglio preliminare di ammissibilità. Per quanto attiene il merito, viene comunque dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 22 Cost. Come già evidenziato infatti, in relazione a tale parametro il giudice rimettente non ha svolto alcun ragionamento a sostegno della natura “politica” della privazione del nome delle parti, risultando così in un insuperabile difetto motivazionale.

Per quanto riguarda l'art. 76 Cost., il sindacato di costituzionalità è da ritenersi non fondato, sia in riferimento all'art. 3, lettera c), numero 2), che per l'art. 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5,

⁴⁶ Così A. Lorenzetti, *Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?*, cit., p. 10, secondo la quale «nell'insieme, la tesi della violazione dell'art. 76 Cost. non pare persuasiva, posto il carattere problematico che la lesione dell'eccesso di delega presenta, chiamando in causa il rapporto fra governo e parlamento, e dunque la forma di governo».

⁴⁷ *Ex multis*: Corte Costituzionale, sentenza del 23 maggio 2007, n. 171; 8 ottobre 2010, n. 293; 17 luglio 2000, n. 292; 11 aprile 2008, n. 98.

⁴⁸ Per un breve commento, si veda A. Lorenzetti, *La Corte costituzionale decide sul cognome comune delle persone unite civilmente: legittima la disciplina transitoria che intende il cognome comune come mero nome d'uso*, in *Diritti Comparati*, www.diritticomparati.it, 2018.

seppur per ragioni sensibilmente diverse. Nel primo caso il giudice rimettente aveva censurato la scelta del legislatore delegato di escludere la valenza anagrafica del cognome comune eletto dalle parti dell'unione civile – desumibile dall'obbligo di intestare la scheda anagrafica individuale con il cognome posseduto prima della costituzione dell'unione stessa –, assumendo che contrastasse con i principi posti dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, e, dunque, con l'art. 76 Cost. Orbene, il giudice delle leggi, ripercorrendo sinteticamente la propria giurisprudenza su tale parametro, ribadisce innanzitutto come la legislazione delegata non sia un'attività circoscritta alla mera scansione linguistica delle scelte del legislatore delegante, ma rappresenti, al contrario, un complemento e finanche un coerente sviluppo di quest'ultime. Resta tuttavia da chiarire se e fino a che punto il decreto attuativo abbia adeguato le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulle unioni civili in modo "coerente" con la legge delega. Su questo specifico punto, la Corte finisce per assestarsi su una pronuncia interpretativa di rigetto di regola, attribuendo al comma 10 della legge *de qua* un significato diverso e conforme a Costituzione. Si riconosce infatti come la disposizione del comma 10 non contenga un'espressa qualificazione degli effetti (anagrafici o meno) dell'elezione del cognome comune; ciononostante apparirebbe irragionevole e contraddittorio, agli occhi della Corte, permettere una variazione anagrafica ma temporanea del cognome, nella specie limitato alla durata dell'unione⁴⁹. Tanto più che ciò avrebbe degli effetti pregiudizievoli a cascata sulla sfera personale e giuridica dei figli⁵⁰ di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ai figli minorenni è infatti attribuito il cognome del genitore⁵¹ che li ha riconosciuti *ex art. 262 c.c.* Tale interpretazione conforme permette peraltro di evitare il problema della totale perdita del cognome in caso di divorzio degli uniti civilmente. Se si ammettesse che la parte sostituisse anagraficamente il cognome comune al proprio cognome⁵², a seguito di cessazione del vincolo, potrebbe rimanere, di fatto, senza cognome. Non vi è, dunque, eccesso di delega, perché il legislatore delegato ha attuato la legge *de qua* scegliendo l'interpretazione più conforme a Costituzione⁵³.

Da tale ragionamento viene fatta discendere anche la non fondatezza del conflitto tra l'art. 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 e l'art. 76 Cost., in cui il giudice di prime cure aveva lamentato l'arrogazione di un potere di annullamento o correzione delle risultanze anagrafiche effettuate nella vigenza del decreto-ponte. Appurato che il significato del comma 10 e la valenza del cognome comune sono quelli poc'anzi descritti, la Corte ha gioco facile nel dire che l'art. 8 mette in atto la giusta caducazione di annotazioni realizzate ai sensi di una fonte interinale e subordinata, nonché antinamica ai principi della delega.

Vi sarebbe tuttavia ancora margine per resistere alla correzione *ex art. 2 Cost.* se il cognome acquisito si fosse ormai cristallizzato nell'identità personale dei ricorrenti, realtà che il giudice delle leggi ritiene però non ancora affermata. La relativa brevità dell'orizzonte temporale del decreto-ponte fa sì infatti che il cognome comune non possa essere emerso e consolidatosi in un nuovo tratto identificativo della persona⁵⁴. La questione di legittimità non può pertanto dirsi fondata neanche rispetto all'art. 2. Nè lo può essere in relazione all'art. 117, comma 1, perché la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani in relazione all'art. 8 Cedu ha censurato il sacrificio forzato della conservazione del cognome da parte degli Stati solo laddove si profilava una lesione dell'identità personale, assente nel-

⁴⁹ Si tenga infatti presente come la prima parte del comma 10 recita che «mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi», aspetto problematico che la dottrina aveva già messo in luce.

⁵⁰ Vale la pena notare che la Corte Costituzionale, per la prima volta, riconosce agli uniti civilmente la dimensione verticale dei rapporti familiari, che la stessa legge L. 20 maggio 2016, n. 76 aveva invece disconosciuto.

⁵¹ Fatta salva la facoltà riconosciuta al figlio maggiorenne *ex art. 33, comma 2, del D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.*

⁵² Si ricordi infatti come il secondo periodo del comma 10 facoltizzi la parte ad anteporre il proprio cognome a quello comune.

⁵³ La Corte riconosce anche, in base a un parallelismo col cognome della moglie, come sia un principio caratterizzante dell'ordinamento dello stato civile che il cognome assunto a seguito del matrimonio non abbia valenza anagrafica. Si è già detto, tuttavia, come il cognome familiare e quello comune, pur essendo fenomeni congeneri, non presentino un'isotopia di fondi, risultando pertanto il paragone di scarso rilievo euristico.

⁵⁴ Questa era anche la conclusione a cui era giunto Tribunale di Bergamo, decreto del 19 ottobre 2017.

la fattispecie in esame.

Ciò premesso, non può che apparire infondata, per i giudici costituzionali, anche la censura di irragionevolezza proposta dal rimettente in riferimento all'utilizzo del procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 98 del D.p.r. 30 novembre 2000, n. 396 per ripristinare la risultanza anagrafica *ex ante* la costituzione dell'unione civile. Venuta meno la lesione della personalità, la notifica del provvedimento di correzione e la giustiziabilità dello stesso di fronte a un tribunale soddisfano il diritto di difesa, seppur differito rispetto al momento materiale della correzione.

Appena abbozzata e largamente insoddisfacente resta infine la risposta della Corte a un'importante se non fondamentale obiezione delle parti. Queste avevano infatti contestato che, se il cognome comune fosse un mero nome d'uso, la previsione di una seconda dichiarazione, volta a facoltizzare uno degli uniti civilmente a posporre o anteporre il cognome comune al proprio sarebbe stata anodina e inane. Orbene, qui la Corte si limita ad affermare come la posizione del cognome acquisito rispetto a quello originario rivesta «indubbio rilievo»⁵⁵, anche nel caso di mero *nom d'usage*. Quale sia questo rilievo non è però esplicitato dai giudici, se non nella misura in cui si ricorda che il cognome eletto è registrato negli archivi informatici dello stato civile⁵⁶. Un rilievo, dunque, poco rilevante.

5. Roma locuta, causa finita?

Un vetusto brocardo latino, risalente ad Agostino di Ippona, recita che “quando Roma ha parlato, la questione è definitivamente chiusa”. E lo sembra davvero sul tema di specie, su cui il giudice delle leggi ha chiarito la non fondatezza sia del *petitum* vero e proprio – il «delicato problema di diritto intertemporale»⁵⁷ –, che della più ampia *querelle* in merito alla valenza anagrafica del cognome comune. Nondimeno vi sono ancora due strade che le parti possono percorrere.

La prima è il ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani⁵⁸. Le possibilità che la doglianza possa essere accolta sono però molto scarse. Se è vero che a partire dal 1994⁵⁹ la Corte ha ricondotto il diritto al nome nell'alveo dell'art. 8 Cedu, va però considerato che ha anche sempre ribadito l'esistenza di un interesse dello Stato convenuto alla regolamentazione domestica del nome, con frequenti rinvii al margine di apprezzamento nonché a esigenze di tutela dell'identità linguistica nazionale. Per esempio, nella controversia sull'attribuzione del nome proprio in *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*⁶⁰, due genitori catalani non hanno visto accogliere la loro richiesta di trascrivere nei registri di stato civile francese il proprio figlio “Martí” secondo la dizione catalana, cioè con l'accento acuto sulla “í” finale, in virtù dell'esigenza della Francia di mantenere l'unità linguistica. Se in *Daroczy c. Ungheria*⁶¹ lo Stato convenuto è risultato soccombente è solo perché agli interessi ordinamentali, comunque

⁵⁵ § 4.2.

⁵⁶ Ex art. 63, comma 1, lettera *g-sexies*, del D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Si ricordi inoltre che l'art. 1, lett. t), Art. 70-*quaterdecies*, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 recita che la dichiarazione circa il cognome comune deve essere riportata all'interno dell'atto di costituzione dell'unione civile. Ciò, a detta della Corte Costituzionale, costituirebbe «garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere» (§ 4.2).

⁵⁷ M.M. Winkler, M. Gattuso e G. Buffone, *Unione civile e convivenza*, cit., p. 161.

⁵⁸ È noto come la Corte Europea dei Diritti Umani possa essere adita solo qualora tutti i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali siano stati esauriti, pena l'inammissibilità. Nel caso Corte Edu, 21 luglio 2015, *Oliari e a. c. Italia*, la Corte ha però ammesso al giudizio una doglianza rigettata dalla sola Corte d'Appello, su cui però si era pronunciata la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenza del 14 aprile 2010, n. 138), ritenendo ciò sufficiente a soddisfare l'esaurimento dei gradi interni.

⁵⁹ Corte Edu, 22 febbraio 1994, *Burghartz c. Svizzera*.

⁶⁰ Corte Edu, 25 novembre 1994, *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*.

⁶¹ Corte Edu, 1 ottobre 2008, *Daroczy c. Ungheria*. Una cittadina ungherese, sposata con un cittadino tedesco, aveva acquisito il cognome del marito in modo non conforme alla legge del suo Paese, senza che però quest'ultimo si accorgesse dell'irregolarità. La donna aveva quindi utilizzato tale cognome per molti anni senza che lo Stato ne rilevasse l'uso illegittimo. Dopo quasi cinque decenni, lo Stato ungherese si era finalmente accorto della difformità e aveva imposto alla donna la

meritevoli di tutela, si contrapponeva una lesione del diritto all'identità personale. Lesione che però non è ravvisabile nella vicenda del cognome comune, dato il ristretto arco temporale in cui si è convulsamente svolta.

Una seconda via che, invece, si potrebbe battere con più successo è il procedimento amministrativo di cambiamento del cognome avanti il Prefetto⁶². Sebbene il provvedimento autorizzante la modifica non sia dovuto, possono essere avanzate anche argomentazioni affatto soggettive, purché il sacrificio dell'interesse ordinamentale alla stabilità dei segni identificativi non risulti eccessivo. Nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la richiesta di modifica del cognome in età adulta, rendendo meno chiari i rapporti sociali e giuridici del soggetto deve infatti essere accolta solo se ricorrano validi motivi e supportati da idonea documentazione⁶³. Ciò non sta a significare che ragioni di carattere personale o atipico⁶⁴ non siano accoglibili in via di principio; devono tuttavia essere meritevoli di tutela e «tali da contemperare la libertà dei singoli con l'interesse pubblico alla certezza nell'identificazione della persona e con eventuali interessi privati di segno opposto»⁶⁵. Ciò detto non si vede perché, atteso che il *nom d'usage* sia stato speso dall'unito civilmente in tutti gli ambiti della vita lavorativa e sociale e sia quindi diventato uno dei vettori della sua personalità verso l'esterno, non possa richiedersi al Prefetto l'aggiunta di esso al proprio cognome anagrafico. La stessa iscrizione negli archivi informatici dell'anagrafe, così come nell'atto di costituzione dell'unione civile, potrà testimoniare la "indubbia rilevanza" del cognome comune in questo senso. Con buona pace del giudice delle leggi.

correzione del cognome secondo la normativa vigente.

⁶² Artt. 89 e ss. D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, così come novellato dal D.p.r. 13 marzo 2012, n. 54. La novella ha introdotto la possibilità di fare richiesta al prefetto per l'aggiunta di un secondo cognome, senza parimenti indicare un elenco tassativo di motivazioni, demandando perciò la decisione alla discrezionalità e al buon senso del prefetto stesso.

⁶³ Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza del 27 marzo 1979, n. 846; seconda sezione, sentenza del 22 giugno 1977, n. 968; terza sezione, sentenza del 15 maggio 1979, n. 9; quarta sezione, sentenza del 6 ottobre 1984, n. 750; terza sezione, sentenza del 13 novembre 1984, n. 1374; terza sezione, sentenza del 4 dicembre 1984, n. 1492; quarta sezione, sentenza del 26 giugno 2002, n. 3533; quarta sezione, sentenza del 27 aprile 2004, n. 2572.

⁶⁴ Si veda a questo proposito Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sentenza del 12 gennaio 2012, n. 57. Più nello specifico, la ricorrente chiedeva di poter aggiungere al proprio cognome quello di "Leale", persona che si era occupata della sua istruzione, nonché della sua crescita, ospitandola nella propria casa. Allo stesso tempo, lo stesso Leale aveva espresso il desiderio che la ricorrente potesse portare anche il suo cognome, confermando e corroborando così le di lei «ragioni affettive e di gratitudine». Per un commento si vedano L. Trucco, *Quando il nome patronimico diventa un "fatto di gratitudine": il TAR Liguria e il cambiamento del cognome*, in *Federalismi*, 2012, 7, pp. 1-10 e L. Fusaro, *Mutamento del cognome e rapporto di parentela*, in *Famiglia e diritto*, 2013, 4, pp. 379-380.

⁶⁵ Consiglio di Stato, quarta sezione, sentenza del 26 giugno 2002, n. 3533.